

Le 20.000: essi pertanto saranno di esclusiva competenza del Ramo Assicurazioni Popolari. Si fa eccezione per i contratti a premio unico.

2°) I contratti proposti per capitali da L. 20.000 a L. 30.000 comprese, saranno assunti dal Ramo Assicurazioni Ordinarie normalmente senza visita medica, in base ai dati risultanti dal Mod. A. F. 22 bis compilato dall'assicurato in merito al proprio stato di salute. Per detti contratti viene previsto un periodo di carenza a scalare, di anni 2 così ripartito:

- a) in caso di morte nel primo anno di assicurazione, l'Istituto restituirà la metà dei premi pagati, senza aggiunta di interessi;
- b) in caso di morte nel primo semestre del secondo anno di assicurazione, l'Istituto pagherà un capitale pari alla metà di quello assicurato;
- c) in caso di morte nel secondo ^{semestre del} anno di assicurazione, l'Istituto pagherà un capitale pari ai tre quarti di quello assicurato.

Le limitazioni stabilite per detto periodo di carenza non avranno effetto ove la morte dell'assicurato avvenga per infortunio, esclusa ogni causa.

Ove l'assicurando insista per ottenere la cop-